REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE Presidente

Francesco Antonino CANCILLA Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 233/2026

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **70051** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

ROCCAMATISI Giuseppe (C.F. RCCGPP76L21G273P), nato a Palermo il 21.07.1976 e residente in Misilmeri (PA) alla Via L 29 n. 16/C, elettivamente domiciliato in Bagheria in Corso Butera n. 53, presso lo studio dell'avv. Fabio Lo Verso (C.F. LVRFBA78A01G273L), che lo rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dei seguenti recapiti per notifiche e comunicazione (fax 0918432693; PEC: *fabioloverso@pecavvpa.it*).

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, nell'udienza pubblica del 13 maggio 2026, il P.M. nella persona del SPG Natalia Torre.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 25 luglio 2025, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. Roccamatisi Giuseppe per sentirlo condannare, a titolo di danno all'immagine, al pagamento della somma di euro 30.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Arma dei Carabinieri-Ministero della difesa, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

II. L'Ufficio requirente avviava il relativo procedimento istruttorio a seguito della pubblicazione, nei giorni 29 e 30 dicembre 2023, di articoli di stampa e sul web cui seguiva in data 14.05.2024 la trasmissione della notizia di danno all'immagine da parte del Comando Legione Carabinieri Sicilia seguita dall'invio delle ulteriori note del 07.08.2024, del 08.08.2024, del 18.10.2024, del 05.12.2024 e del 17.01.2025.

Tali fonti riguardavano la notizia che il Carabiniere Roccamatisi Giuseppe, appuntato in servizio a Palermo presso la stazione di Resuttana Colli (prima in servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia di San Lorenzo), era stato tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito del procedimento penale n. 7762/2023 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 319 c.p., per avere rivelato a cinque soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti (anch'essi destinatari della medesima ordinanza cautelare per il reato di cui all'art. 321 c.p.) informazioni coperte da segreto investigativo, relative ad indagini penali a loro carico, ricevendo in cambio somme di denaro.

L'Ufficio requirente rappresentava che il processo penale nei confronti del sig. Roccamatisi si concludeva in primo grado, nelle forme del

giudizio abbreviato, con sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo n. 1133 del 15.10.2024, depositata in data 18.11.2024 e divenuta irrevocabile in data 28.02.2025, con cui lo stesso veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione e alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo di cinque anni oltre alla confisca dei beni nella sua disponibilità per il valore pari al profitto o, comunque, al prezzo dei reati nonché il pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri, a titolo di riparazione pecuniaria *ex* art. 322-*quater* c.p., della somma complessiva di euro 6.540,00, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

La sentenza penale condannava il sig. Roccamatisi Giuseppe colpevole dei reati di cui all'art. 319 c.p. a lui ascritti ai seguenti capi di imputazione nn. 1) e 3), avvinti dalla continuazione, perché, nella qualità di Appuntato Scelto dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Resuttana Colli e, quindi, quale pubblico ufficiale, compiva atti contrari ai doveri d'ufficio:

1) … nell'offrire protezione rivelando informazioni segrete a Ferrazzano Massimo, Salute Daniel, Castrofilippo Pietro, Castrofilippo Vincenzo rispetto ad iniziative giudiziarie nei loro confronti volte alla repressione delle attività di commercio di droga cui essi erano dediti, riceveva in cambio imprecisate somme di denaro mensili da Ferrazzano, Salute, Castrofilippo Pietro, Castrofilippo Vincenzo;

3) … nell'offrire protezione rivelando informazioni segrete a Bondì Angelo rispetto ad iniziative giudiziarie nei suoi confronti volte alla

repressione delle attività di commercio di droga cui egli era dedito, riceveva imprecisate somme di denaro da Bondì, pari ad almeno cinquemila euro.

Il P.M. evidenziava la gravità degli illeciti commessi dal Roccamatisi per come emergeva dalla sentenza di condanna, nella quale erano dettagliatamente riportati gli esiti delle indagini svolte attraverso intercettazioni, telefoniche e ambientali, e appostamenti, nonché i verbali degli interrogatori resi dagli imputati davanti al GIP dalle quali risultava provata la sussistenza di un vero e proprio patto corruttivo a prestazioni sinallagmatiche stipulato dal Roccamatisi sia con la famiglia Ferrazzano (Ferrazzano Massimo e i suoi generi Salute Francesco Daniel e Castrofilippo Pietro) sia con il sig. Bondì Angelo, avente ad oggetto, da una parte, l'anticipazione e la rivelazione, ad opera del Roccamatisi, di notizie afferenti ad eventuali iniziative investigative nei confronti delle controparti o di altri soggetti di loro interesse, e, dall'altra, **il** pagamento di somme indeterminate di denaro da parte della famiglia Ferrazzano e di Bondì, come corrispettivo per i servizi resi dal militare infedele.

La Procura contabile prospettava, quindi, che la gravità delle suddette condotte illecite del sig. Roccamatisi aveva indubbiamente e incontrovertibilmente minato l'immagine dell'Arma dei Carabinieri, sussistendo tutti i presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 17, co. 30 ter, del D.L. 78/2009, conv. nella L. 102/2009 e dell'art. 51, co. 7, del c.g.c.

A tal proposito era rilevato che i fatti illeciti ascrivibili al Roccamatisi

erano stati accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna, resa ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e vincolante in sede giuscontabile ai sensi dell'art. 651, co. 2, c.p.p. e che gli illeciti commessi erano compresi tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.

Ai fini della quantificazione del danno all'immagine, il P.M. riteneva applicabile, *ratione temporis*, il criterio del raddoppio tangentizio di cui all'art. 1, co. 1 *sexies*, della L. 20/1994, introdotto dalla L. 190/2012 quale criterio di calcolo meramente orientativo prescindibile al ricorrere di ulteriori circostanze, con quantificazione anche in aumento o in diminuzione.

Il P.M. rappresentava che gli esiti delle indagini avevano consentito di quantificare con certezza le illecite utilità solo in relazione al capo d'imputazione 3) per un importo pari "ad almeno" 5.000,00 euro mentre, per il reato di cui al capo d'imputazione 1), pur essendo emerso chiaramente l'accordo criminoso costituito dalla richiesta e dalla dazione di periodiche somme di denaro, a cadenza mensile, quali corrispettivi delle informazioni riservate rivelate da parte del militare infedele, non era stato possibile quantificarne l'importo. Lo stesso aggiungeva che il giudice penale, sulla base degli importi delle dazioni riferiti dal sig. Roccamatisi nel corso del suo interrogatorio del 26.01.2024, ai fini della quantificazione delle somme imputabili all'imputato a titolo di riparazione pecuniaria, era pervenuto alla registrazione di illecite utilità pari a euro 1.030,00 per il reato di cui al capo 1) e a euro 5.150,00 (*recte*, 5.510,00) per il reato di cui al capo 3), per un totale complessivo di euro 6.180,00 (*recte*, 6.540,00).

La Procura regionale riteneva che la soglia di rigore del *duplum* pari a euro 12.360,00 (6.180,00 X 2) potesse essere aumentata fino a euro 30.000,00 sia per l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del procedimento penale sia per il fatto che le investigazioni avevano fotografato i fatti avvenuti solo da gennaio a ottobre 2023 mentre il sig. Roccamatisi conosceva da prima gli altri indagati dediti da tempo allo spaccio di sostanze stupefacenti come ammesso dallo stesso per cui vi sarebbero fondate ragioni per ritenere che le indebite utilità percepite dal Roccamatisi in esecuzione del patto corruttivo stipulato con la famiglia Ferrazzano e con il Bondì fossero di gran lunga superiori a quelle da lui dichiarate.

Inoltre, il P.M. prospettava che la quantificazione in euro 30.000,00 del nocumento cagionato all'immagine dell'Arma dei Carabinieri fosse congrua anche applicando il mero criterio equitativo *ex* art. 1226 c.c. ritenendo quest'ultima quantificazione applicabile anche alle fattispecie soggette all'applicazione del criterio del doppio tangentizio di cui al comma 1 *sexies* dell'art. 1 della L. n. 20/1994, poiché quest'ultima disposizione, da una parte, ammette comunque la prova contraria e, dall'altra, nei casi in cui comporti la liquidazione di somme che non rappresentino l'integrale risarcimento della lesione arrecata al bene dell'amministrazione, potrebbe non fornire un canone corretto come affermato dalla citata giurisprudenza contabile.

Secondo il P.M. il danno all'immagine poteva essere quantificato ai sensi di cui all'art. 1226 c.c. in euro 30.000,00, tenuto conto dei seguenti indicatori di lesività elaborati dalla consolidata giurisprudenza:

- nella gravità in astratto della fattispecie accertata in sede penale, essendo il reato di "corruzione propria" tra quelli più gravi che il pubblico ufficiale può commettere contro la P.A., di per sé espressivo di grave infedeltà funzionale, soprattutto per un appartenente ad una delle istituzioni considerate più affidabili del Paese e socialmente stimate, come l'Arma dei Carabinieri, istituzionalmente deputata proprio alla prevenzione e alla repressione della criminalità, e la cui efficienza dimostrata sul campo ne era stata inevitabilmente offuscata, unitamente all'affidamento in essa riposto dalla collettività;

- nella gravità in concreto delle condotte illecite accertate, connotate da un grande disvalore per la loro reiterazione nel tempo e nei confronti di una pluralità di persone, oltre che per le subdole modalità con le quali venivano poste in essere. Nel determinare la pena, infatti, il giudice penale aveva tenuto conto, in particolare, della gravità del reato posto in essere e della capacità a delinquere;

- nel rango di immedesimazione organica, in quanto il Roccamatisi, rivestendo la qualifica di Appuntato Scelto dei Carabinieri, svolgeva un ruolo tale da condurre all'identificazione, nella percezione comune, della sua persona con la stessa Istituzione per la quale agiva: la strumentalizzazione del proprio delicato ruolo di garante dell'ordine pubblico per biechi fini personali aveva incrinato perciò profondamente il naturale rapporto di fiducia nei confronti dell'Arma, sia da parte della generalità dei consociati sia da parte di coloro che, rivestendo lo stesso ruolo e la stessa posizione, si trovano a soffrire, insieme alla Istituzione a cui appartengono, della lesione al proprio

onore;

- nell'ampia diffusione mediatica della condotta illecita, comprovata dall'acquisizione documentale di numerosi articoli, pubblicati sul web e su testate giornalistiche e, perfino, dalla trasmissione della notizia in occasione del TGR RAI Sicilia, in onda sul canale RAI 3, alle ore 19,35 del 29.12.2023, con conseguente effetto moltiplicatore della lesione dell'immagine dell'Arma e della sua credibilità.

III. Il P.M. contabile, quindi, in data 30 aprile 2025 emetteva un invito a dedurre nei confronti del sig. Roccamatisi Giuseppe, contestandogli la responsabilità per il suddetto danno all'immagine. Alla rituale notifica dell'invito a dedurre, realizzata in data 8 maggio 2025, seguivano le deduzioni difensive depositate dall'invitato in data 16 luglio 2025 a seguito di proroga del termine per il loro deposito concessa dal P.M. con decreto del 13.06.2025.

IV. Il P.M. contabile riteneva tali deduzioni difensive preprocessuali non idonee ad una rivalutazione *in melius* degli addebiti formulati, per cui in data 25.07.2025 depositava l'atto di citazione, controdeducendo puntualmente alle suddette allegazioni difensive.

La Procura deduceva che il danno all'immagine contestato non era un automatismo della condanna penale irrevocabile in quanto, partendo dalle condotte accertate nella sentenza con effetto vincolante ai sensi dell'art. 651 c.p.p., erano stati allegati tutti gli elementi per cui tali condotte avevano determinato la lesione dell'immagine della P.A.

Inoltre, era ritenuta provata la quantificazione del danno all'immagine sia con riferimento al criterio equitativo sulla base dei parametri di tipo

oggettivo, soggettivo e sociale sia con riferimento al criterio del raddoppio tangentizio considerato che le indagini penali non avevano consentito di quantificare le varie dazioni di denaro erogate al Roccamatisi dai componenti della famiglia Ferrazzano e il giudice penale, ai fini della quantificazione dell'importo della riparazione pecuniaria, si era dovuto limitare alle dichiarazioni rese dal Roccamatisi ritenute non attendibili dal P.M. contabile. Secondo quest'ultimo la dimostrata inattendibilità del convenuto, unitamente al breve lasso temporale entro il quale si erano svolte le indagini rispetto al consolidato patto corruttivo tra gli imputati, che si conoscevano da tempo, poteva costituire idonea prova, secondo il criterio del "più probabile che non", che le tangenti percepite dal Roccamatisi fossero ben superiori a quelle che il giudice penale aveva posto come base dell'importo della riparazione pecuniaria, che, comunque, non era vincolante ai fini della quantificazione del danno all'immagine.

Il P.M. aggiungeva sul punto che, essendo il criterio del raddoppio tangentizio un criterio di calcolo meramente orientativo, sul quale non può essere fondata una valida parametrazione automatica della quantificazione del danno, erano stati anche forniti tutti quegli ulteriori elementi che nel caso di specie potevano concorrere, unitamente all'importo delle tangenti percepite, a una quantificazione del danno più aderente al caso concreto, avendo il giudice penale stigmatizzato la gravità del fatto-reato ed avendo avuto la vicenda una diffusione mediatica non solo a livello locale, come affermato dal

resistente visto che diversi articoli erano stati pubblicati *on line* con possibilità di essere letti in qualunque parte del territorio nazionale oltre al fatto che il Roccamatisi rivestiva un ruolo di rilievo all'interno dell'Arma nella sua qualifica di Appuntato Scelto dei Carabinieri e, in ogni caso, l'Arma dei Carabinieri, per la collettività, non è una pubblica amministrazione qualsiasi ma è proprio quell'Istituzione dalla quale, nella persona di qualunque suo componente, si aspetta di essere protetta e tutelata contro il malaffare, con la conseguenza che la notizia della corruzione di qualunque suo componente è idonea a compromettere la fiducia della collettività nei confronti della stessa Istituzione.

Veniva contestato anche l'assunto difensivo secondo il quale un risarcimento in sede contabile configurerebbe un'ingiustificata duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio di divieto di cumulo tra sanzioni penali e contabili, come elaborati dalla giurisprudenza della CEDU, essendo stata la lesione all'immagine della P.A. già pienamente ristorata attraverso la condanna penale definitiva e la riparazione pecuniaria disposta dal GUP. Sul punto veniva evidenziato che la responsabilità amministrativo-contabile, non avendo natura sanzionatorio-punitiva, non è assimilabile al concetto di "sanzione penale" per cui l'esercizio dell'azione erariale per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l'azione penale non configura alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*.

Con riferimento alla somma pagata, ai sensi dell'art. 322 *quater* c.p., il P.M. argomentava che essa costituisce una vera e propria pena

accessoria in senso tecnico, di carattere sanzionatorio ed afflittivo, ontologicamente distinta dall'integrale ed effettivo risarcimento del danno oggetto della responsabilità amministrativa.

Infine, con riferimento ai pregressi encomi conferiti dall'Arma al convenuto o le eventuali misure disciplinari adottate dall'Amministrazione in conseguenza del giudizio penale, peraltro obbligatorie, il P.M. riteneva che il danno all'immagine fosse insensibile alle vicende che attengono al rapporto di impiego del dipendente, disciplinato da apposita normativa, così come non poteva neanche ritenersi condizionato dalle determinazioni assunte dall'Amministrazione sulla carriera del funzionario corrotto.

III. Con decreto del 28 luglio 2025 la Presidente di questa Sezione fissava l'udienza di discussione per il 21 gennaio 2026, assegnando al convenuto termine fino al 31 dicembre 2025 per il tempestivo deposito di memorie e documenti.

IV. Con memoria difensiva depositata in data 9 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il sig. Roccamatisi, chiedendo in via principale il rigetto dell'atto di citazione e in via subordinata di limitare il risarcimento nei limiti di euro 6.540,00 o di altra diversa e minore somma riconosciuta di diritto sulla base delle argomentazioni già proposte nella fase preprocessuale.

La difesa del convenuto, dopo avere richiamato i fatti di causa, rappresentava che la pena inflitta di anni quattro e mesi due di reclusione era stata rideterminata dal Giudice dell'Esecuzione con l'ordinanza n. 116/2025 del 12/03/2025 *ex* art. 442, co. 2 c.p.p., in anni

3, mesi 5 e giorni 23 di reclusione e che nei confronti dello stesso era stata ordinata la confisca dei beni nella sua disponibilità per il valore pari al profitto o, comunque, al prezzo dei reati nonché il pagamento in favore dell'Arma dei Carabinieri a titolo di riparazione pecuniaria *ex* art. 322 quater c.p., della somma complessiva di euro 6.540,00. Si aggiungeva che con decreto del 05/11/2025 del Comando della Legione dei Carabinieri, comunicato anche alla Procura contabile, il danno erariale era stato determinato in euro 6.540,00.

In primo luogo, la difesa riteneva non sussistente il danno all'immagine della P.A. azionato che deve essere specificatamente provato e non può ritenersi sussistente *in re ipsa* in via automatica dalla sola commissione del reato in quanto il discredito arrecato all'ente pubblico deve essere effettivo, specifico e misurabile e non semplicemente ipotizzato in base alla gravità astratta del reato pena lo scardinamento del principio di responsabilità personale e di responsabilità per fatto illecito secondo i criteri generali dell'art. 2043 c.c. Sul punto si aggiungeva che l'organizzazione e la reazione dell'ente possono incidere sull'esistenza o meno del danno: se la PA si dissocia tempestivamente dalla condotta illecita, collabora con l'autorità giudiziaria e adotta misure correttive o disciplinari, può rafforzare - e non indebolire - la propria immagine pubblica, dimostrando serietà e trasparenza. Era prospettato che la diffusione mediatica della vicenda era stata davvero minima, essendo agli atti pochi articoli di giornale (di rilevanza pressoché locale) e un solo servizio diffuso sui telegiornali (TGR Sicilia, a rilevanza locale).

In secondo luogo, era contestata la quantificazione del danno azionato di euro 30.000,00 in quanto errata e sproporzionata in eccesso essendo superiore al criterio legale del *duplum* visto che era stato accertato che il sig. Roccamatisi aveva al più percepito una somma pari ad euro 6.180,00 già sequestrata e incassata dalla P.A. A tal proposito erano contestate le argomentazioni attoree per quanto riguarda la presunta percezione di somme superiori a quelle accertate in sede penale e i criteri di valutazione equitativa del danno che non sarebbero adeguatamente rispondenti alla dimensione concreta dei fatti di causa. Era evidenziato che, pur essendo la corruzione uno dei delitti più gravi contro la P.A. con una pena edittale da sei a dieci anni, nel caso di specie il trattamento sanzionatorio concretamente irrogato al sig. Roccamatisi (pari a 3 anni e 5 mesi) era significativamente inferiore rispetto al minimo edittale, anche tenendo conto della concessione delle attenuanti generiche, cosa che dimostrerebbe una valutazione giudiziale complessivamente contenuta della gravità del fatto, evidentemente influenzata dal comportamento processuale collaborativo dell'imputato, nonché dalla modesta entità delle somme indebitamente percepite e dalla limitata incidenza distorsiva sull'attività della pubblica amministrazione, che non risulta essere stata compromessa in modo sistemico o grave.

Riguardo al criterio soggettivo era dedotto che il sig. Roccamatisi non aveva un ruolo apicale o particolarmente rappresentativo all'interno dell'Arma dei Carabinieri, tale da giustificare l'affermazione attorea di incarnare agli occhi della collettività, l'immagine stessa

dell'Istituzione, ricoprendo un ruolo assolutamente marginale, tanto da escludere una lesione reputazionale grave e diretta dell'intera amministrazione di appartenenza.

Riguardo al criterio sociale la difesa del convenuto deduceva che l'eco mediatica del caso era stata limitata a qualche articolo apparso su testate giornalistiche locali e a un unico servizio trasmesso da una emittente regionale (TGR Sicilia), senza alcuna risonanza nazionale tanto più in un contesto mediatico ormai saturo di notizie simili, in cui l'opinione pubblica tende a distinguere sempre più chiaramente tra responsabilità individuale e identità istituzionale.

La difesa del convenuto, quindi, prospettava la non sussistenza del danno all'immagine e, in via subordinata, laddove fosse ritenuto sussistente, esso dovrebbe considerarsi già pienamente ristorato attraverso la condanna penale definitiva e la riparazione pecuniaria disposta dal G.U.P., che ha comportato per il sig. Roccamatisi un trattamento sanzionatorio detentivo non trascurabile, con conseguenze rilevanti sul piano personale e professionale perché altrimenti sussisterebbe un'ingiustificata duplicazione sanzionatoria, in contrasto con i principi di proporzionalità, ragionevolezza, personalità della responsabilità e divieto di cumulo improprio tra sanzioni penali e contabili, così come elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte EDU.

In ogni caso si argomentava che, qualora fosse ritenuta esistente la lesione all'immagine, tale *vulnus* andrebbe quantificato nei limiti di quanto quantificato e richiesto dall'Arma dei Carabinieri col decreto

del 05/11/2025 pari a euro 6.540,00)

Infine, si evidenziava che il sig. Roccamatisi, a causa di quanto accaduto e della sospensione dello stipendio, versava in condizioni economiche gravemente compromesse, situazione che era peggiorata in quanto, in data 10/11/2025, gli era stato notificato il provvedimento di revoca del grado militare, sicché il convenuto non poteva neppure beneficiare dello stipendio.

Secondo la difesa del resistente tale situazione personale di indigenza (e certamente di non agiatezza economica) doveva essere attentamente valutata così come doveva farsi una comparazione tra il presunto danno arrecato alla P.A. e quanto ricevuto da quest'ultima a seguito del lavoro prestato dal Roccamatisi, tenendo conto degli encomi e del suo stato di servizio che, a prescindere dal singolo episodio, avevano certamente arricchito il prestigio dell'Arma.

V. Con decreto del 9 gennaio 2026 l'udienza di discussione del 21.01.2026 veniva rinviata al 13 maggio 2026 per esigenze organizzative, assegnando alle parti, in ragione della prossima entrata in vigore la L. n. 1/2026 recante rilevanti modifiche al regime della responsabilità amministrativa, il termine di 20 giorni prima dell'udienza per eventuali memorie strettamente attinenti allo *ius superveniens.*

VI. In data 3 febbraio 2026 la difesa del convenuto depositava memoria autorizzata sullo *ius superveniens* di cui alla legge 1/2026, richiamando l'art. 1-*bis* della l. 20/1994 e argomentando che, dall'importo indicato dalla sentenza penale pari ad euro 6.540,00, pur effettuando il

raddoppio della suddetta somma, andava effettuata una decurtazione in funzione dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione di appartenenza con l'applicazione della riduzione massima.

VII. In data 21 aprile 2026 il P.M. depositava memoria autorizzata in cui argomentava che le modifiche in tema di responsabilità amministrativa apportate dall'art. 1 della L. n. 1/2026 all'art. 1 della L. n. 20/1994 non si applicano alla fattispecie in esame, poiché si tratta di un danno all'immagine causato da una condotta illecita del tutto dolosa, che non risulta incisa dalle predette modifiche.

Inoltre, si deduceva che nella quantificazione del danno non doveva tenersi conto "dei vantaggi conseguiti dall'amministrazione di appartenenza", poiché nessun vantaggio può avere conseguito l'Arma dei Carabinieri – Ministero della Difesa dalla commissione del reato di corruzione da parte dell'Appuntato Scelto dei Carabinieri Giuseppe Roccamatisi, che, anzi, con la propria condotta criminosa, ne aveva profondamente inficiato l'immagine e il prestigio.

VIII. All'udienza del 13 maggio 2026 il P.M. si riportava agli atti e insisteva nella condanna.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento a carico del convenuto, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione Resuttana Colli di Palermo, della contestata responsabilità amministrativa per il danno

all'immagine subìto dall'*ex* Amministrazione di appartenenza, quantificato dal P.M. contabile in euro 30.000,00. Secondo la prospettazione attorea tale danno sarebbe conseguenza della consumazione da parte del convenuto di una fattispecie delittuosa contro la P.A. integrante il reato di corruzione propria continuata (artt. 81, co. 2 e 319 c.p.), accertata con sentenza passata in giudicato, per avere rilevato nel corso dell'anno 2023, in più occasioni e in cambio di somme di denaro, ad alcuni criminali pregiudicati, dediti al commercio di sostanze stupefacenti, informazioni che dovevano rimanere segrete riguardanti iniziative giudiziarie che sarebbero state intraprese nei loro confronti.

2. Il convenuto ha commesso i fatti reato da cui è derivato il danno all'immagine contestato dal P.M. nel corso del 2023 mentre la sentenza penale che ha accertato la sua responsabilità è passata in giudicato nei suoi confronti il 28.02.2025.

2.1. In via preliminare, appare necessario ricostruire l'evoluzione normativa in materia di danno all'immagine della P.A., la cui risarcibilità inizialmente ha avuto affermazione in sede pretoria a seguito della vasta giurisprudenza contabile che ha ritenuto proponibile la relativa domanda risarcitoria da parte del P.M. presso la Corte dei conti senza alcun limite.

Successivamente è intervenuto il legislatore, il quale nell'art. 17, co. 30-*ter*, secondo periodo, D.l. 78/2009, come convertito in legge, ha positivizzato tale lesione prevedendo che "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei

soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97".

Tale norma, a seguito di un vivace dibattito nella giurisprudenza contabile, è stata oggetto di un pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. in sede giurisdizionale della Corte dei conti che con sent. n. 8/2015/QM, in accoglimento dell'interpretazione contenuta nella sentenza n. 335/2010 della Corte costituzionale, ha deciso che tale previsione normativa va intesa nel senso che le Procure della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo a fronte di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di un agente pubblico per i delitti propri previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Da ultimo, il legislatore ha innovato la disciplina del danno all'immagine mediante alcune disposizioni contenute nel codice della giustizia contabile, approvato con D.lgs. n. 174/2016.

In particolare, l'art. 4 dell'allegato 3 al c.g.c. recante "Norme transitorie e abrogazioni", alle lettere g) ed h), ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 della legge n. 97/2001 e del primo periodo dell'articolo 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, mantenendo l'efficacia del secondo periodo di tale disposizione, che, come sopra riferito, limita l'azione per il risarcimento del danno all'immagine "nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97". Inoltre, l'articolo 51 c.g.c., al comma 6, ha disposto che la nullità per violazione delle norme sui presupposti dell'azione per danno all'immagine è rilevabile

d'ufficio e, al comma 7, che l'azione risarcitoria è prevista nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni i condannati in sede penale con sentenza irrevocabile "per i delitti commessi in danno delle stesse".

Questa stratificazione normativa ha determinato nella giurisprudenza contabile lo sviluppo di due diversi orientamenti, uno che ha riconosciuto il perdurare dei precedenti limiti di proponibilità del danno all'immagine riferiti ai soli delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. previsti dall'art 314 all'art. 335-*bis* del c.p. e l'altro che ha ritenuto ampliati i suddetti limiti a tutti i reati commessi a danno della P.A. accertati con sentenza irrevocabile di condanna.

A proposito di tale contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Riunite di questa Corte con la recente sentenza n. 3/2026/QM/PROC hanno chiarito che "l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7".

2.2. Nella fattispecie in giudizio le condotte delittuose del convenuto sono state commesse dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. In ogni caso non si pone una questione di proponibilità dell'azione erariale, essendo da sempre incontroversa la risarcibilità del danno all'immagine della P.A nei casi in cui la lesione derivi da delitti

commessi dai pubblici ufficiali contro la P.A., previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II, c.p. come nel caso di specie.

Il Collegio, quindi, ritiene che sussistano le condizioni previste per l'esercizio dell'azione per il danno all'immagine della P.A., avendo la Procura regionale esercitato tale azione nei confronti di un militare appartenente all'epoca dei fatti all'Arma dei Carabinieri condannato con sentenza penale definitiva per il delitto previsto dall'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

3. Passando al merito, il Collegio deve ora scrutinare la sussistenza della contestata responsabilità amministrativa per il danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri.

3.1. In particolare, con riferimento agli elementi strutturali dell'illecito erariale è incontestabile nel presente giudizio sia la ricorrenza del rapporto di servizio tra il convenuto e l'Amministrazione danneggiata sia la sussistenza dei fatti illeciti addebitati dal P.M., sia la loro riconducibilità a titolo di dolo al convenuto, in quanto tutti questi elementi sono coperti dal giudicato penale, stante la condanna definitiva intervenuta in quella sede per il delitto di corruzione propria continuata, pronunciata *ex* art. 442 c.p.p. a seguito di giudizio abbreviato.

Infatti, l'art. 651, co. 2 c.p.p. stabilisce che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata all'esito del rito abbreviato *ex* art. 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, circostanza che non ricorre nel caso di specie, ha la stessa efficacia di giudicato di quella pronunciata in seguito al dibattimento.

Quest'ultima, ai sensi del comma 1 dell'art. 651 c.p.p., "ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno".

La definitività della condanna in sede penale all'esito del rito abbreviato *ex* art. 442 c.p.p., dunque, fa stato anche nel giudizio per responsabilità erariale come affermato in modo pacifico dalla giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 912/2016; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 89/2016: Sez. giur. Umbria, sent. n. 371/2004 e la giurisprudenza precedente ivi citata) in forza della norma di cui all'art. 651 co. 2 c.p.p.

Tale efficacia vincolante del giudicato penale che "costituisce un'eccezione al principio di autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale … si estende all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto del relativo giudizio, intesi nella loro realtà fenomenica ed oggettiva, quali la condotta, l'evento e il nesso di causalità materiale, ed assunti a presupposto logico-giuridico della pronuncia penale, restando, quindi, preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali di quel pronunciamento" (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. nn. 181/2020 e 375/2019).

3.2. Tanto premesso, in considerazione della suddetta sentenza penale irrevocabile di condanna per un reato contro la P.A. occorre accertare se tale condotta addebitata al convenuto abbia determinato anche un

danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri.

La dimensione ontologica del danno all'immagine per come elaborata dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sentenze nn. 355/2010, 191/2019, 61/2020 e 123/2023) implica che è possibile ravvisare la sussistenza di un tale danno erariale tutte le volte che le condotte illecite dell'agente pubblico abbiano causato una effettiva compromissione della reputazione dell'Ente danneggiato.

Il danno all'immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale di "natura non patrimoniale, sia pure con marcati risvolti patrimoniali" (C. conti, SS.RR., sent. n. 3/2026/QM/PROC, pag. 48) derivante dalla lesione del buon andamento della P.A. la quale, a causa della condotta illecita dell'agente pubblico, perde credibilità e affidabilità all'interno e all'esterno della propria organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai singoli agenti pubblici siano un connotato usuale dell'Ente pubblico di riferimento.

L'esistenza del danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, come ogni altro danno erariale, deve essere sempre provato da parte della Procura regionale anche ricorrendo ai fatti notori *ex* art. 115, co. 2, c.p.c. e alle presunzioni *ex* art. 2727 e ss. c.c.

Tale danno, pertanto, non può coincidere semplicemente con la condotta illecita dell'agente pubblico (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 979/2012 e n. 819/2019), qui rappresentata dalla commissione da parte del convenuto Roccamatisi Giuseppe dei fatti-reato di corruzione propria continuata consistiti nella rilevazione a

soggetti pregiudicati dediti al traffico di sostanze stupefacenti di informazioni giudiziarie segrete in cambio di somme di denaro, per cui deve essere provata la lesione a danno della P.A. in termini di perdita di prestigio, che costituisce la conseguenza del fatto lesivo (Corte conti, SS.RR. giur., sent. n. 1/2011).

Nel caso di specie è evidente la sussistenza del danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri attesa la natura e la gravità delle condotte illecite accertate in sede penale in capo al convenuto Roccamatisi quale Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in servizio all'epoca dei fatti presso la Stazione di Resuttana-Colli di Palermo che si pongono quale antecedente causalmente adeguato del danno all'immagine arrecato, rientrando nell'ordinario sviluppo causale che la scoperta dei crimini in esame danneggi la reputazione (interna ed esterna) dell'Amministrazione di appartenenza, determinando una rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che i membri di quest'ultimo e i cittadini si attendono da una forza armata.

La scoperta di tali continuate condotte penali ha cagionato, quindi, un danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri quale pregiudizio alla sua persona giuridica pubblica nella sua identità, credibilità e reputazione.

3.3. Attesa la fondatezza della domanda attorea nell'*an* del danno all'immagine causato dal convenuto Roccamatisi, il Collegio deve ora procedere alla determinazione del *quantum* dello stesso.

A tal proposito la Procura regionale ha prospettato la quantificazione di tale danno nell'importo di euro 30.000,00 facendo riferimento sia ad

una valutazione equitativa *ex* art. 1226 c.c. ancorata ai consolidati criteri (soggettivo, oggettivo e sociale) elaborati dalla giurisprudenza contabile sia al criterio del *duplum* ai sensi dell'art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994, inserito dall'art. 1, co. 62, L. 190/2012 (entrato in vigore il 28.11.2002), quale disposizione pienamente applicabile ai fatti di causa, secondo cui "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

In particolare, il P.M. ha ritenuto che il denaro percepito dal Roccamatisi per i suddetti fatti corruttivi per come accertato in sede penale non corrisponda secondo un criterio di verosimiglianza a tutto quello percepito illecitamente dallo stesso ritenendo che i patti corruttivi con i diversi componenti della famiglia allargata di Ferrazzano Massimo e con il sig. Bondì Angelo fossero stati stipulati molto prima del periodo coperto dalle intercettazioni (aprile-ottobre 2023) e che in ogni caso sussistessero diversi elementi per come riportati nella parte in fatto per una quantificazione equitativa del danno all'immagine in misura ben superiore al suddetto *duplum*.

Il Collegio osserva che il Tribunale di Palermo nella sentenza di condanna penale oggetto di causa ha accertato, sulla base delle risultanze delle indagini condotte dalla P.G., che il carabiniere Roccamatisi ha ricevuto per i fatti-reato di cui al capo 1 di imputazione

relativi al patto corruttivo con i componenti della "famiglia allargata" di Ferrazzano Massimo un corrispettivo in denaro di euro 1.030,00 e per i fatti-reato di cui al capo 3 di imputazione relativi al patto corruttivo con il sig. Bondì Angelo un corrispettivo in denaro di euro 5.510,00. Il giudice penale, quindi, ha accertato una retribuzione illecita complessiva percepita dal convenuto pari a euro 6.540,00 (1.030,00 + 5.510,00) diversamente dall'importo indicato dal P.M. nella citazione per mero errore materiale in euro 6.180,00 a causa dell'errata indicazione del secondo importo (euro 5.150,00 in luogo di euro 5.510,00).

Ne consegue che il *duplum ex* art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994 è pari a euro 13.080,00 mentre il P.M. ha contestato un danno all'immagine di euro 30.000,00.

Ciò posto il Collegio, pur condividendo l'impostazione attorea secondo cui la richiamata norma ha introdotto un mero criterio presuntivo relativo sulla quantificazione del danno all'immagine della P.A. che ammette prova contraria sia in aumento che in diminuzione dalle parti interessate, non ritiene che il P.M. abbia fornito adeguati elementi atti a provare che il danno all'immagine subìto dall'Arma dei Carabinieri derivante dalla scoperta dei fatti-reato commessi dall'Appuntato scelto Roccamatisi sia superiore all'importo del *duplum* pari a euro 13.080,00.

Infatti il Collegio, pur considerando la gravità dei comportamenti illeciti tenuti dal convenuto in palese violazione dei canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, ritiene che sia da valutare

anche la circostanza che la condanna penale non è stata pronunciata in seguito a dibattimento ma all'esito del rito abbreviato *ex* art. 442 c.p.p. svolto in camera di consiglio senza la presenza di pubblico cosa che rileva anche in termini di diffusione esterna della notizia tanto che gli articoli e i servizi di stampa prodotti dal P.M. sono esclusivamente quelle dei giorni del 29-30 dicembre 2023 e si riferiscono all'esecuzione in data 29.12.2023 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti, fra l'altro, del convenuto Roccamatisi (cfr. docc. 3 e 4 della citazione).

Inoltre, il Collegio valuta che nella vicenda va considerata anche la circostanza attenuante di cui all'art. 323-*bis* co. 2 c.p. riconosciuta dal giudice penale al sig. Roccamatisi a causa del suo ravvedimento per avere collaborato nell'individuazione di altri responsabili come emerge chiaramente nell'articolo di stampa del GdS del 12.12.2024 (cfr. doc. 8 della citazione). Quest'ultimo articolo, anziché provare un pregiudizio all'immagine dell'Arma dei Carabinieri per i fatti reato oggetto di causa, conferma che l'*ex* carabiniere Roccamatisi ha collaborato per la scoperta di alcuni traffici di stupefacenti "che si muovevano sull'asse Sicilia-Calabria" (*Ibidem*).

Sulla base di tali considerazioni il Collegio ritiene, ai fini della quantificazione del danno all'immagine oggetto di causa, di utilizzare esclusivamente il criterio del *duplum* di cui all'art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994 ancorato alla remunerazione in denaro percepita dal convenuto Roccamatisi per i suddetti fatti corruttivi per come accertata nella sentenza penale irrevocabile di condanna, quantificando il danno

all'immagine dell'Arma dei Carabinieri nell'importo arrotondato di euro 13.000,00.

4. Accertati l'*an* e il *quantum* del danno all'immagine oggetto di causa, vanno ora scrutinate le eccezioni sulla riduzione di tale danno.

4.1. La difesa del convenuto ha sollevato l'eccezione di *compensatio lucri cum damno* ai sensi dell'art. 1, co. 1-*bis* della L. 20/1994 che nel testo attualmente vigente dopo le modifiche apportate dall'art. 1 della L. 1/2026 prevede che "Nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto, dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo, dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".

La prospettazione del resistente è quella di dovere considerare a riduzione dell'accertato danno all'immagine i vantaggi conseguiti dall'Arma dei Carabinieri per il servizio svolto dal Roccamatisi contraddistinto da diversi encomi e decorazioni al valore militare.

L'eccezione è manifestamente infondata e va respinta.

La prevalente giurisprudenza contabile da tempo ha affermato che la possibilità di applicare tale istituto è subordinata al ricorrere di rigorosi presupposti (identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilità; effettività dell'utilità conseguita;

corrispondenza dell'utilità ai fini istituzionali dell'amministrazione; appropriazione dei vantaggi da parte dell'amministrazione danneggiata) e che i prospettati vantaggi conseguiti costituiscono fatti, da accertare con il criterio di una valutazione *ex post*, il cui onere probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe sul convenuto, in base al tradizionale riparto previsto dall'art. 2697, c. 1, c.c., risolvendosi, la richiesta di "compensatio lucri cum damno", in un'eccezione in senso proprio, relativa alla sussistenza di un fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio (C. conti, Sez. I App., sent. n. 52/2024 e la giurisprudenza ivi citata).

Nel caso di specie basta osservare che sicuramente manca l'identità del fatto generatore in quanto il danno e l'asserito vantaggio non derivano da un unico fatto generatore, visto che il danno all'immagine è conseguenza dei fatti corruttivi del 2023 accertati con sentenza penale di condanna passata in giudicato mentre l'asserito vantaggio deriverebbe dal precedente servizio svolto dal convenuto, essendo del tutto condivisibile quando sostenuto dal P.M. che da un fatto illecito corruttivo commesso da un militare in rapporto di occasionalità necessaria non può derivare alcun vantaggio per l'Amministrazione datoriale.

4.2. L'accertato danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri presenta, allo stato degli atti, i caratteri dell'attualità in quanto, diversamente da come argomentato dalla difesa del convenuto, la condanna penale alla detenzione così come alla riparazione pecuniaria con la condanna al pagamento di una somma equivalente al prezzo o

al profitto del reato ai sensi dell'art. 322-*quater* c.p. non hanno avuto alcun effetto satisfattivo di tale lesione.

Infatti, riguardo alla riparazione pecuniaria *ex* art. 322-*quater* c.p., la costante giurisprudenza contabile ha affermato che essa è un istituto di natura diversa e non sovrapponibile al danno all'immagine [non tanto e non soltanto perché la norma penale lascia "impregiudicato il diritto al risarcimento del danno" quanto piuttosto in considerazione dell'assunto che nel giudizio contabile il fine perseguito è il ripristino del danno sofferto dalla Pubblica amministrazione nei limiti imputabili all'autore dell'illecito», mentre la riparazione pecuniaria sarebbe connotata da un «carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa (danno che, con oggettiva evidenza, può essere di gran lunga superiore al c.d. prezzo del reato)»; di talché le due voci sarebbero caratterizzate da «assoluta autonomia» e «non sovrapponibilità» (C. conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 139/A/2021; vedasi anche C. conti: Sez. giur. Toscana sent. 113/2025 e Sez. giur. Lombardia, sent. 44/2026).

A ciò si aggiunga che la riparazione pecuniaria riguarda la dimensione patrimoniale relativa al "prezzo o profitto del reato" mentre il danno oggetto di causa riguarda la dimensione non patrimoniale quale lesione del diritto della persona giuridica pubblica all'integrità della propria immagine in conseguenza del reato accertato commesso dal dipendente pubblico in cui il prezzo o il profitto del reato costituisce soltanto un criterio presuntivo per la sua liquidazione ai sensi del già

richiamato art. 1, co. 1-*sexies*, L. 20/1994.

Inoltre, alcuna influenza sull'attualità dell'accertato danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri di euro 13.000,00 ha il provvedimento di addebito n. 1810 del 03.11.2025 emesso dal Comando Legione Carabinieri "Sicilia" nei confronti del convenuto per un importo di euro 6.140,00 in quanto, al di là del fatto che tale danno addebitato dall'*ex* Amministrazione datoriale non appare sia riferito al danno all'immagine, non risulta che esso sia stato recuperato dalla stessa (cfr. "provvedimento Arma del 05 11 2025" della memoria di costituzione).

In ultimo, ai fini della riduzione dell'accertato danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri, alcun rilievo possono assumere le condizioni economiche del convenuto e le vicende del relativo procedimento disciplinare che si è concluso con il provvedimento di revoca del grado militare del 10.11.2025, in quanto il danno all'immagine è conseguenza dei fatti dolosi commessi dal convenuto e per giurisprudenza contabile consolidata l'esercizio del potere riduttivo è escluso nel caso di danno erariale quale conseguenza di condotte dolose.

5. In conclusione, in accoglimento parziale della domanda attorea, il sig. Roccamatisi Giuseppe è ritenuto dal Collegio responsabile del danno all'immagine dell'Arma dei Carabinieri e, pertanto, va condannato al pagamento in favore della suddetta Amministrazione della somma di euro 13.000,00 (euro *tredicimila*/00), comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi degli interessi legali dal

deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto e liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta dal Procuratore Regionale:

- condanna il sig. Roccamatisi Giuseppe al pagamento della somma di euro 13.000,00 (*tredicimila*/00), in favore dell'Arma dei Carabinieri, da ritenersi comprensiva di rivalutazione monetaria a cui vanno aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo integrale;

- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 180,62 (*centottanta*/62).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 13 maggio e del 17 giugno 2026.

Il Magistrato estensore ***Il Presidente***

Gaspare Rappa Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 04 settembre 2026 ***Il Direttore della Segreteria***

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

Originale sentenza	€ 128,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	**€ 157,10**

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
firmato digitalmente